

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E VARIAZIONI ALLA LEGGE 4.7.1974, N. 22

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Modifiche e variazioni alla legge 4.7.1974, n. 22".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'art. 8 della legge regionale n. 22 del 4.7.1974
è così modificato:

il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

"Dal 1°/1/1977 la retta di ospitalità di cui al punto
"a" dell'art. 7 è stabilita nella misura di L. 4.000 gior-
naliera.

Nell'ipotesi di minori ospiti per il periodo scolastico
la retta giornaliera, durante il periodo estivo di assen-
za, viene corrisposta nella misura del 40%".

Il secondo comma è abrogato ed è sostituito dal seguen-
te:

"Il ricovero sia di minori che di anziani può essere pre-
visto anche in forma semiconvittuale. In tal caso la ret-
ta giornaliera viene stabilita in L. 2.200."

Al comma terzo, ultimo rigo, le parole "un importo di L.
2.000 giornaliera" sono sostituite dalle seguenti: "un
importo proporzionale allo stato di bisogno e comunque non
superiore a L. 4.000".

Le rette di cui ai commi precedenti potranno essere mo-
dificate con deliberazioni della Giunta regionale, senti-
ta la competente Commissione Consiliare, in base alle va-
riazioni dei prezzi e del costo della vita.

Al settimo comma vanno aggiunte le seguenti parole:

"I limiti di età relativi alla anzianità sono derogabili
per casi eccezionali valutati dall'Assessorato regionale
competente, d'intesa con l'Amministrazione provinciale in-
teressata, e fatti salvi i casi di cui all'art. 154 del
T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, nu-
mero 773".

All'ultimo comma, sempre dell'art. 8, si aggiunge il se-
guente:

"Per i ricoveri dei minori nei casi d'urgenza previsti

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

dal comma precedente è necessario anche il parere favorevole del Giudice tutelare competente per territorio. Se il parere non può essere allegato alla disposizione di ricovero, stante l'urgenza del caso, esso deve comunque essere inoltrato a cura del Sindaco all'Amministrazione Provinciale ed all'Istituto ospitante entro trenta giorni.

In caso di inadempienza il ricovero sarà considerato a carico dell'ente che lo ha disposto con esclusione di ogni onere finanziario della Regione.

Art. 2

Al secondo comma dell'art. 9, ultimo rigo, dopo le parole "Assessorato competente", si aggiungono le seguenti parole :

"con la collaborazione di un Comitato consultivo composto da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Provincie, da due rappresentanti di Istituti per anziani e per minori nominati dall'Assessore competente, un rappresentante degli Istituti per anziani e da un rappresentante della magistratura minorile.

Art. 3

All'art. 13 si aggiunge il seguente comma :

"In caso di inadempienza delle Amministrazioni provinciali il Comitato di controllo sugli atti delle Provincie, su segnalazione dell'Assessorato regionale provvederà alla nomina di un Commissario "ad acta" per l'adempimento surrichiamato".

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 4

Gli artt. 14 e 15 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'e servizio finanziario 1978".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone